



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, così come modificata dalla Direttiva 2024/1265, e, in particolare, l'articolo 3, che dispone che “gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza”, anche “al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali”;

VISTO anche l'articolo 16-bis della predetta Direttiva, il quale dispone che, entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione in merito alla situazione della contabilità delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla valutazione effettuata nel 2013 circa adeguatezza dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico negli Stati membri” (*International Public Sector Accounting Standards* o *IPSAS*);

CONSIDERATA la necessità di definire un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le pubbliche amministrazioni italiane, basato sul principio *accrual*, con un unico corpus di principi generali e di principi applicati ispirati agli *IPSAS* e, in prospettiva, agli elaborandi *EPSAS* (*European Public Sector Accounting Standards*), in coerenza con il processo di definizione degli *standard* avviato nell'ambito del tavolo di lavoro appositamente istituito dalla Commissione Europea presso l'Eurostat (*EPSAS Expert Group*);

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, con la quale è stata istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), la Struttura di *governance* per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni italiane (di seguito, solo “Struttura di *governance*”);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ufficialmente presentato dall'Italia alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e adottato con decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 10160/21, del 13 luglio 2021;

VISTA la riforma 1.15 del PNRR, denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*» inserita nella Missione 1, Componente 1, dello stesso Piano;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, il quale all'articolo 9, comma 14, stabilisce che le attività connesse alla realizzazione della citata riforma 1.15 del PNRR sono svolte dalla Struttura di *governance* istituita presso la RGS;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 16051/2023 del 5 dicembre 2023, con allegato tecnico del 27 novembre 2023, che modifica il PNRR originariamente approvato con decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, la successiva decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024 e il relativo allegato del 2 maggio 2024, nonché da ultimo la decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 15114/24 del 12 novembre 2024 e il relativo allegato adottato in pari data, con la quale vengono approvate



ulteriori variazioni;

VISTA la *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, che prevede il completamento, entro il secondo trimestre 2024, di un quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilità unico basato sul principio *accrual*, la definizione di *standard* contabili ispirati agli IPSAS e l'elaborazione di un piano dei conti multidimensionale;

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024, con la quale, previa approvazione da parte del Comitato direttivo della Struttura di *governance* e nel rispetto degli obiettivi e delle scadenze della *milestone* M1C1-108, sono stati definiti i principi e le regole del nuovo sistema contabile *accrual* unico per le pubbliche amministrazioni italiane, costituiti dal quadro concettuale, dagli standard contabili e dal piano dei conti multidimensionale;

VISTI, in particolare, gli schemi di bilancio di conto economico e di stato patrimoniale, che costituiscono, rispettivamente, gli allegati n. 1 e n. 2 del principio contabile ITAS 1 adottato, insieme agli altri standard contabili, con la citata determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024;

VISTA la *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15, come riformulata a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede, fra l'altro, una fase pilota finalizzata alla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, coerenti con le nuove regole contabili di cui alla *milestone* M1C1-108, da parte di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90% della spesa primaria del settore pubblico;

VISTO il *target* M1C1-117 della riforma 1.15, come riformulato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede la conclusione, entro il primo trimestre 2026, del primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile per i rappresentanti di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90% della spesa primaria del settore pubblico;

VISTO il Piano triennale dei lavori della Struttura di *governance* per il triennio 2024-2026, approvato dal Comitato Direttivo il 31 gennaio 2024, nel quale si ravvisa la necessità di un intervento normativo per consentire l'espletamento della fase pilota, di cui alla *milestone* M1C1-118, e del primo ciclo di formazione, di cui al *target* M1C1-117;

VISTO il decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" con il quale, all'articolo 10, commi da 3 a 12, è stato adottato il predetto intervento normativo;

VISTO l'articolo 10, comma 3 dello stesso decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, che indica le amministrazioni pubbliche soggette alla fase pilota e il successivo comma 5, secondo il quale l'elenco delle stesse amministrazioni è individuato, tenendo conto delle esclusioni di cui al comma 4, con determina del Ragioniere Generale dello Stato;

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024 con la quale sono state individuate, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del predetto decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, le amministrazioni tenute a predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, che includano almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.;

VISTO l'articolo 10, comma 7 dello stesso decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, secondo il quale, nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui alla medesima *milestone* e, pertanto, non



sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti;

VISTO l'articolo 10, comma 9 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, il quale stabilisce che, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla *milestone* M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima *milestone*;

VISTO l'articolo 10, comma 10 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, il quale prevede che, al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del *target* M1C1-117 del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con la sola esclusione delle società, sono tenute ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile, erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato del sito *Internet* della RGS;

CONSIDERATO che la Struttura di *governance* ha reso operativa una apposita sezione del sito *Internet* della RGS (<https://accrual.rgs.mef.gov.it>), per assicurare un'informazione costante e aggiornata sulle attività di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e che, al fine di adempiere all'obiettivo previsto dal *target* M1C1-117 della predetta riforma, è stato attivato il Portale della formazione *accrual*, raggiungibile tramite il predetto sito *Internet*.

VISTA la Convenzione n. 176832 del 27 giugno 2024 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e la RGS avente per oggetto la validazione e certificazione dei corsi multimediali costituenti il programma per il primo ciclo formativo previsto dal *target* M1C1-117;

CONSIDERATO il programma InIt della RGS, finalizzato alla realizzazione di un unico sistema informatico integrato a supporto dei processi amministrativo-contabili di tipo ERP (*Enterprise Resource Planning*), adottato dalle amministrazioni centrali dello Stato e, su base volontaria, da altre amministrazioni centrali autonome, mediante il quale, dall'esercizio 2021, sono in uso le funzionalità relative alla contabilità economico-patrimoniale e alla contabilità analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato;

VISTO l'articolo 10, comma 11 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, il quale stabilisce che, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla *milestone* M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS;

DECRETA

Articolo 1

(Modelli di raccordo e schemi di bilancio)

1. Al fine di elaborare gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale per l'esercizio 2025, di cui all'articolo 10, comma 6 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, le amministrazioni di cui all'articolo 10, comma 5 del medesimo decreto-legge, riclassificano i propri dati contabili secondo le voci del piano dei conti unico per le pubbliche amministrazioni, di cui alla *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15, adottato con determina



del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024.

2. Per la riclassificazione di cui al comma 1, le amministrazioni provvedono a definire opportuni raccordi fra i propri piani dei conti e il piano dei conti unico, nei tempi utili ad assicurare la produzione e la trasmissione degli schemi di bilancio secondo le indicazioni del presente decreto, sulla base dei modelli di raccordo di cui al comma 3, per quanto applicabili.
3. Al fine di definire i criteri per la riallocazione delle poste contabili e l'applicazione delle rettifiche e delle integrazioni necessarie al recepimento dei principi e delle regole contabili, di cui alla citata milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, sono predisposti appositi modelli per il raccordo con il piano dei conti unico dei piani dei conti o modelli di rilevazione contabile di seguito elencati:
 - a) il piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, per le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato e per le altre amministrazioni centrali autonome che adottano il medesimo piano dei conti;
 - b) il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria;
 - c) il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 1.2 e 1.3 al Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 per le amministrazioni pubbliche non territoriali in contabilità finanziaria soggette alle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
 - d) i modelli di rilevazione di conto economico e stato patrimoniale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 definiti, da ultimo, con Decreto del ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 maggio 2019, per gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
4. I modelli di raccordo, di cui al comma precedente, sono adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato, previa approvazione del Comitato direttivo della Struttura di *governance*, di cui all'articolo 9, comma 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e pubblicati, entro il 31 marzo 2025, nella sezione del sito Internet della RGS dedicata alla riforma 1.15 del PNRR (<https://accrual.rgs.mef.gov.it>).

Articolo 2

(Modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base)

1. Il ciclo di formazione di base, di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale della formazione *accrual*, accessibile dalla sezione del sito Internet della RGS dedicato alla riforma 1.15. I singoli corsi ed il programma formativo complessivo sono validati e certificati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla Convenzione n. 176832 del 27 giugno 2024, tra la SNA e la RGS.
2. Ai fini della partecipazione al ciclo di formazione di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, entro 45 giorni dalla data del presente decreto, si registrano sul portale della formazione *accrual*, con le modalità ivi indicate, designando il gestore della formazione, che ha il compito di curare l'iscrizione, sul medesimo portale, del referente responsabile della formazione e del personale indicati dall'amministrazione per espletamento del primo ciclo di formazione.



3. Il referente responsabile della formazione, di cui al comma 2, monitora il completamento del percorso formativo del personale iscritto al portale, avendo riguardo agli adempimenti della fase pilota di cui alla milestone M1C1-118 e delle tempistiche e degli adempimenti richiesti per la rendicontazione del target M1C1-117.

Articolo 3

(Modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui all'articolo 10, comma 6 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, alla Ragioneria generale dello Stato)

1. Ai fini della rendicontazione alla Commissione europea del conseguimento, entro il secondo trimestre 2026, dell'obiettivo relativo al completamento della fase pilota, prevista dalla *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, elaborati dalle amministrazioni di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, sono acquisiti dalla RGS, secondo le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Per le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato e per le altre amministrazioni centrali che adottano, per le scritture di contabilità economico-patrimoniale, il sistema informativo InIt della RGS, gli schemi di bilancio sono acquisiti tramite procedure informatiche messe a punto dalla RGS.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, diverse da quelle indicate al precedente comma 2, trasmettono alla RGS gli schemi di bilancio dell'esercizio 2025 attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche alla Banca Dati Unitaria, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottando il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie “*eXtensible Business Reporting Language*” (XBRL) e lo standard per la codifica e decodifica “*eXtensible Markup Language*” (XML), secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche relative al funzionamento dei protocolli di interoperabilità, disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato direttivo della struttura di *governance* e pubblicato sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla riforma 1.15 (<https://accrual.rgs.mef.gov.it>) entro il 31 marzo del 2025.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro dell'economia e delle finanze

